

19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui dichiarazioni le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

Rilevato che il succitato comma stabilisce altresì che il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono riconosciute come idonee, ai fini dello stesso articolo, le seguenti lauree:

a) laurea in scienze naturali, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi:

1) classe 9/S - Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

2) classe 68/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura;

c) tutti i corsi di laurea, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sottospecificate, a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.

1) classe 1 - Classe delle lauree in biotecnologie

2) classe 24 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro: TURCO

07A07655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2007.

Attuazione della decisione comunitaria dell'11 maggio 2006 sulla commercializzazione di accendini.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;

Vista la decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 20 luglio 2006 serie L 198/41, «che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini di fantasia»;

Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea può adottare una decisione che richieda agli Stati membri di emanare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l'immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializza-

zione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriberne il ritiro o richiamo dal mercato;

Visto il parere favorevole assunto all'unanimità per prorogare di un anno la validità della decisione 2006/502/CE ed espresso ai sensi dell'art 15 della direttiva 2001/95/EC in data 13 febbraio 2007 dal Comitato di cui al medesimo art. 15;

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini e considerato che il prevedibile uso ludico da parte dei bambini può determinare un grave rischio per la loro salute;

Considerato che i dati disponibili nell'Unione europea sugli incendi e lesioni personali del tipo ustioni riconducibili all'uso improprio di accendini da parte dei bambini confermano che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti sia in termini quantitativi che di entità del rischio;

Considerato che la maggioranza degli incidenti registrati nell'Unione europea è relativa ai cosiddetti accendini di fantasia, così come individuati nel considerando 15 della decisione della Commissione e agli accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza;

Considerato che sul mercato nazionale è presente una quantità ingente di accendini di cui al punto precedente e che, soprattutto con riferimento agli accendini di fantasia, è significativo il flusso dichiarato annualmente all'importazione;

Ritenuta opportuna l'adozione di misure nazionali volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Divieto di immissione sul mercato

1. È fatto divieto a produttori ed importatori di immettere sul mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a partire dall'11 marzo 2007.

Art. 2.

Divieto di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a far data dall'11 marzo 2008.

Art. 3.

Prescrizioni tecniche

1. Per le caratteristiche tecniche degli accendini, per l'individuazione delle condizioni all'immissione nel

mercato degli stessi nonché per i rapporti di test relativi alla sicurezza, si applicano le disposizioni recate dalla decisione della Commissione europea 2006/502/CE dell'11 maggio 2006.

Art. 4.

Periodo transitorio

1. È possibile lo smaltimento delle scorte accumulate da parte di produttori ed importatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Controlli

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai controlli sulla produzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; provvede altresì ai controlli sulla commercializzazione a partire dall'11 marzo 2008.

2. L'Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'osservanza del divieto di importazione di cui all'art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.

Art. 6.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

D u r a t a

1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di efficacia della decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006 e delle successive proroghe.

Roma, 10 agosto 2007

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

07A07654